

N. 1898

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROMANO, CAMPAGNA, MATRISCIANO, AUDDINO, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, CORRADO, ABATE, CORBETTA, ANGRISANI, MININNO, DI GIROLAMO, ORTIS, MORRA, VACCARO, MARINELLO, PUGLIA, LANZI, DRAGO, DI NICOLA, BOTTO, NATURALE, PAVANELLI, GIANNUZZI, TRENTACOSTE, PRESUTTO, FERRARA, FLORIDIA, LANNUTTI, PACIFICO, Marco PELLEGRINI, GAUDIANO, GRANATO e Giuseppe PISANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2020

Istituzione della Giornata nazionale della salute e della sicurezza sul lavoro e per le vittime degli incidenti sul lavoro

Onorevoli Senatori. – In una Repubblica avanzata e moderna fondata sul lavoro, com'è quella italiana, non è concepibile che di lavoro si possa morire: è una questione di civiltà. Eppure, dopo il *trend* in decrescita degli ultimi anni, gli infortuni e le vittime sul lavoro continuano a registrare dati significativi, complice un sistema di prevenzione, informazione, formazione e controllo non perfettamente in linea con le più attuali esigenze.

I dati forniti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) devono far riflettere, anche perché questi ultimi costituiscono un grande costo sociale. Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Istituto nei primi tre mesi del 2020 sono state 130.905, di cui 166 con esito mortale, mentre 14.101 sono le patologie di origine professionale denunciate.

La salute e la sicurezza sul lavoro è prima di tutto una questione di carattere culturale, minata da mancanza di conoscenze adeguate, precarietà dei rapporti di lavoro e carenza di controlli. È assolutamente necessario favorire un circolo virtuoso che, partendo dall'informazione e dalla formazione, per arrivare ad una efficace azione di prevenzione e promozione, permetta di abbattere al massimo il rischio che è di per sé intrinseco nell'esercizio di attività lavorative potenzialmente pericolose. È imprescindibile che si formi una cultura diffusa della legalità e della prevenzione e ciò è possibile solo se tutti gli attori coinvolti, dalle istituzioni alla scuola, dalle rappresentanze dei lavoratori a quelle del mondo imprenditoriale, dimostrino di avere la forza di operare sinergicamente sul terreno della lotta al lavoro sommerso e irregolare e su quello del potenziamento della prevenzione, con una maggiore qualificazione degli addetti e attraverso un raccordo con gli organi ispettivi, che tengano conto delle specificità territoriali e degli ambiti di intervento. Occorre intensificare i controlli e prevedere misure premiali per le imprese virtuose. È assolutamente necessario innalzare il livello di attenzione rispetto a un fenomeno tanto diffuso quanto inaccettabile in una società che si professa civile, nella consapevolezza che un cambiamento culturale può concorrere al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Con il presente disegno di legge si intende riconoscere il sacrificio di chi con il proprio lavoro ha contribuito e contribuisce al benessere della nazione, pagando a caro prezzo, con la vita o con la propria integrità fisica, il desiderio e il diritto di rendere la propria esistenza e quella dei propri familiari più dignitosa attraverso il proprio lavoro. È, pertanto, giusto e dovuto istituire la « Giornata nazionale della salute e della sicurezza sul lavoro e per le vittime degli incidenti sul lavoro », da celebrare la seconda domenica di ottobre e nel corso della settimana immediatamente precedente, con iniziative volte a promuovere e diffondere la cultura del rispetto delle misure per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro e l'educazione alla legalità, con testimonianze dirette e il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado e delle università, quale momento unitario di riflessione e informazione sul tema. Tale celebrazione, sancita in continuità con quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2003, sarà da considerare solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, non determinando ri-

duzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né costituendo periodo di vacanza o comportando riduzione dell'orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Si prevede, altresì, che alle vittime degli incidenti gravi sul lavoro che abbiano comportato la morte o una inabilità permanente, il Presidente della Repubblica conceda l'onorificenza di « vittima sul lavoro », con la

consegna di una medaglia ricordo in oro. L'onorificenza è conferita alle vittime degli incidenti gravi sul lavoro o, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa specifica domanda da inoltrare per il tramite dell'Ispettorato territoriale del lavoro competente in relazione alla residenza della vittima.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale della salute e della sicurezza sul lavoro e per le vittime degli incidenti sul lavoro)

- 1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di ottobre quale « Giornata nazionale della salute e della sicurezza sul lavoro e per le vittime degli incidenti sul lavoro ».
- 2. In occasione della Giornata nazionale della salute e della sicurezza sul lavoro e per le vittime degli incidenti sul lavoro e nella settimana che precede la ricorrenza le prefetture – uffici territoriali del Governo, con il supporto e la collaborazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e delle aziende sanitarie locali, organizzano e coordinano iniziative volte a promuovere e diffondere la cultura del rispetto delle misure per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro e l'educazione alla legalità, con testimonianze dirette e il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado e delle università, quale momento unitario di riflessione e informazione sul tema.
- 3. La Giornata nazionale della salute e della sicurezza sul lavoro e per le vittime degli incidenti sul lavoro è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione dell'orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Art. 2.

(Onorificenza di vittima sul lavoro)

- 1. Alle vittime degli incidenti gravi sul lavoro che comportano la morte o una inabilità permanente il Presidente della Repubblica concede l'onorificenza di « vittima sul lavoro », con la consegna di una medaglia ricordo in oro.
- 2. L'onorificenza di cui al comma 1 è conferita alle vittime degli incidenti gravi sul lavoro o, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- 3. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime degli incidenti sul lavoro di cui al comma 1 o, in caso di decesso, i parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell'Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.